

TAR Trieste, Sezione I - Sentenza 04/08/2008 n. 419  
d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

Nelle procedure per l'aggiudicazione di una gara pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle qualità tecniche e funzionali dei beni e dei servizi proposti dai partecipanti alla selezione è da ritenersi correttamente effettuata mediante l'attribuzione di un mero punteggio numerico solo allorquando nel bando di gara o da parte dello stesso organo di valutazione siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con la individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta: per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico-qualitativo precostituito in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria (Cons. St., Sez. IV, 16 febbraio 1998, n.300 e 13 ottobre 2003, n. 6195; T.A.R. Puglia, 27 febbraio 2002, n.1106; T.A.R. Lombardia, Sez.III, 5 novembre 2003, n. 4916).